

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1208 DEL 30/10/2015

OGGETTO: Asl n. 2 Olbia / F.M.F. e F.A. Corte di cassazione- sentenze n. 17215/2015; n. 17216/2015; n. 17217/2015; n. 17218/2015. Pagamento spese del giudizio.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

| ACQUISITI I PARERI DI | | | |
|---------------------------------|---|---------------------------------|---|
| DIRETTORE SANITARIO | | DIRETTORE AMMINISTRATIVO | |
| DOTT. SALVATORICO ORTU | | DOTT. DAVID HARRIS | |
| FAVOREVOLE | X | FAVOREVOLE | X |
| CONTRARIO | | CONTRARIO | |
| <i>(firma digitale apposta)</i> | | <i>(firma digitale apposta)</i> | |

| |
|--|
| La presente Deliberazione |
| è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006 |
| viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000 |
| STRUTTURA PROPONENTE AREA AFFARI GENERALI, AFFARI LEGALI, COMUNICAZIONE |

| | |
|--|---------------|
| Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia | |
| Dal 30/10/2015 | Al 14/11/2015 |
| Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione | |

Su proposta dell'Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione**Premesso**

- che la Asl n. 2 di Olbia proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 832/11 emessa dalla Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, che aveva rigettato l'appello proposto dalla Asl n. 2 avverso la sentenza n. 155/2010 del Tribunale di Tempio Pausania, il quale aveva ritenuto che non ricorressero i presupposti per un recesso anticipato dal contratto di locazione stipulato dall'Azienda con i signori F.A. e F.M.F.;
- che La Asl di Olbia proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 837/11, con la quale la Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, rigettava l'appello proposto avverso la sentenza n. 298/2009 del Tribunale di Tempio Pausania, che confermava i decreti ingiuntivi opposti richiedenti il pagamento dei canoni di locazione relativi al contratto stipulato con i sigg. ri F.A. e F.M.F.;
- che la Asl di Olbia proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 303/12,, con la quale la Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, rigettava l'appello proposto avverso la sentenza n. 62/11 del Tribunale di Tempio Pausania, che aveva confermato il decreto ingiuntivo emesso ad istanza del sig. F.A di pagamento di canoni di locazione per il ridetto contratto;
- che la Asl di Olbia proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 336/12 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 542/11 proposto ad istanza del sig. F.M.F. emessa dalla Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari;

Dato atto

- che la sentenza n. 17215 del 25.08.2015 della Corte di Cassazione non accoglieva il ricorso, confermando pertanto di ritenere insussistenti i presupposti per un recesso anticipato operato dalla Asl e condannandola al rimborso delle spese del giudizio che liquidava in € 5.000,00 oltre accessori di legge;
- che la sentenza n. 17216 /15 emessa dalla Corte di Cassazione rigettava il ricorso condannando la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio che liquidava in € 5.000,00 oltre accessori di legge;
- che la sentenza n. 17217 /15 emessa dalla Corte di Cassazione rigettava il ricorso condannando la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio che liquidava in € 4.200,00 oltre accessori di legge;
- che la sentenza n. 17218 /15 emessa dalla Corte di Cassazione rigettava il ricorso condannando la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio che liquidava in € 4.200,00 oltre accessori di legge;

Ritenuto necessario provvedere al pagamento di quanto liquidato dalla Corte di Cassazione relativamente alle sentenze n.ri: 17215/2015, 17216/2015, 17217/2015, 17218/2015 e nello specifico:

sentenza n. **17215 /15**: € 4.800,00 per onorari, e 720,00 per spese generali, € 220,80 per cassa avvocati, € 1.262,98 per IVA 22% ed € 200,00 per spese esenti;

sentenza n. **17216 /15**: € 4.800,00 per onorari, e 720,00 per spese generali, € 220,80 per cassa avvocati, € 1.262,98 per IVA 22% ed € 200,00 per spese esenti;

sentenza n. **17217 /15**: € 4.000,00 per onorari, e 600,00 per spese generali, € 184,00 per cassa avvocati, € 1.052,48 per IVA 22% ed € 200,00 per spese esenti;

sentenza n. **17218 /15**: € 4.000,00 per onorari, e 600,00 per spese generali, € 184,00 per cassa avvocati, € 1.052,48 per IVA 22% ed € 200,00 per spese esenti;

Visti:

il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il D.Lgs. 163/06, con particolare riferimento all'art. 125;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- di corrispondere al signor F.M.F. ed al signor F. G. (erede di A.F.) la somma complessiva di € **26.480,52** da ripartire in ragione del 50% tra F.M.F. e F.G. come liquidati dal Giudice di Cassazione nelle sentenze n.ri 17215/2015, 17216/2015, 17217/2015, 17218/2015, così specificate:

sentenza n. **17215 /15**: € 4.800,00 per onorari, e 720,00 per spese generali, € 220,80 per cassa avvocati, € 1.262,98 per IVA 22% ed € 200,00 per spese esenti;

sentenza n. **17216 /15**: € 4.800,00 per onorari, e 720,00 per spese generali, € 220,80 per cassa avvocati, € 1.262,98 per IVA 22% ed € 200,00 per spese esenti;

sentenza n. **17217 /15**: € 4.000,00 per onorari, e 600,00 per spese generali, € 184,00 per cassa avvocati, € 1.052,48 per IVA 22% ed € 200,00 per spese esenti;

sentenza n. **17218 /15**: € 4.000,00 per onorari, e 600,00 per spese generali, € 184,00 per cassa avvocati, € 1.052,48 per IVA 22% ed € 200,00 per spese esenti;

di imputare la spesa per € 21.500,00 nel fondo rischi spese legali nel quale tale somma è stata precedentemente prevista;

di considerare la differenza pari ad € 4.980,52 quale sopravvenienza passiva considerato che alla data di costituzione del fondo rischi lo stato del procedimento non consentiva l'esatta quantificazione delle spese legali;

- di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata

| ANNO | UFF AUTORIZZ. | MACRO | NUMERO CONTO | IMPORTO(IVA INCL.) |
|-------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 2015 | UA2_AAGG | 2 | A514030301 | 21.500,00 |
| 2015 | | | A801020108 altre sopravvenienze | 4.980,52 |

- di trasmettere copia del presente atto al Servizio Contabilità e Bilancio per gli adempimenti di competenza;
- di comunicare il presente atto all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10.

Il Commissario Straordinario

Dr. Paolo Tecleme

Il Direttore AAGGL: f.p.
Responsabile dell'Istruttoria: e.m.